

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento interno del Comitato europeo delle regioni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 472 del 30 dicembre 2021)

Pagina 2, articolo 6

anziché: «4. Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto è notificata al segretario generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e perviene al più tardi il giorno precedente la riunione.

Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L'Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.

5. Un supplente nominato relatore può presentare il progetto di parere di cui è responsabile nel corso della sessione plenaria in cui esso figura all'ordine del giorno. Il membro può delegare il suo diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere. La delega del diritto di voto è notificata per iscritto al segretario generale prima dell'inizio della riunione.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.».

leggasi: «4. Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto è notificata al segretario generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e perviene al più tardi il giorno precedente la riunione.

5. Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L'Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.

6. Un supplente nominato relatore può presentare il progetto di parere di cui è responsabile nel corso della sessione plenaria in cui esso figura all'ordine del giorno. Il membro può delegare il suo diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere. La delega del diritto di voto è notificata per iscritto al segretario generale prima dell'inizio della riunione.

7. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 28 febbraio 2022)

22CE2661

Rettifica del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 14 giugno 2018)

Pagina 128, tabella, voce 34 A, colonna «Prescrizioni alternative», terza frase:

anziché: «Un dispositivo di sbrinamento del parabrezza è considerato “adeguato” se è conforme, come minimo, all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) n. 672/2010.»

leggasi: «Un dispositivo di disappannamento del parabrezza è considerato “adeguato” se è conforme, come minimo, all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) n. 672/2010.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 64 del 16 agosto 2018)

22CE2662

